

## *Res publica* Approfondimenti

Capitolo G, Lezione 2, par. 4, pag. 279

### **Come è regolato in Italia il soggiorno dei cittadini europei?**

Il soggiorno dei cittadini provenienti da altri Paesi membri dell'Unione europea è regolato d.lgs. n. 30 del 2007 (successivamente integrato) che nelle sue linee essenziali può essere riassunto come segue.

- **Fino a tre mesi** si può soggiornare liberamente nel nostro Paese. In questo arco di tempo si ha la piena libertà di cercare un lavoro dipendente o di iniziare un lavoro autonomo o imprenditoriale.
- **Oltre i tre mesi** è necessario iscriversi all'ufficio anagrafico del Comune in cui si intende risiedere. Se il richiedente ha già un lavoro, e quindi una fonte di reddito, l'iscrizione viene concessa senza difficoltà. Se il richiedente non ha già un lavoro o è studente, può essere iscritto solo se dimostra di essere titolare di una assicurazione sanitaria e di possedere risorse economiche proprie che gli consentano di non gravare sull'assistenza pubblica.
- **Dopo cinque anni** di soggiorno regolare e continuativo, il cittadino comunitario acquista il diritto al soggiorno permanente; tale diritto si perde se il titolare si allontana dall'Italia per più di due anni consecutivi.
- **Provvedimenti di allontanamento** possono essere emessi nei confronti di singoli cittadini di Stati membri, per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica. Secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia, ricorrono queste fattispecie quando il soggetto per il quale si emette il provvedimento abbia tenuto un comportamento che costituisca minaccia concreta e grave ai diritti fondamentali della persona cosicché la sua ulteriore permanenza nel territorio dello Stato sia giudicata incompatibile con la normale convivenza. Eventuali condanne penali non giustificano l'allontanamento del cittadino comunitario ma possono comunque concorrere a motivare il provvedimento.